# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 19 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 14 LUGLIO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **quattordici** del mese di **luglio**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Giliberti Pasquale, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Domande di iscrizione elenco avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
4. Ricorso al C.N.F. dell'Avv. ========== avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo;
5. Trasferimento Albo Avvocati;
6. Specializzazioni;
7. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
8. Iscrizione Elenco Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo (D.M. 70/2016);
9. Compiuta pratica;
10. Pratica forense;
11. Corso obbligatorio Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani;
12. Unione Ordini Forensi della Sicilia;
13. Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo;
14. Formazione professionale continua;
15. Varie;
16. Pagamento fatture ai fornitori;
17. Ratifica mandato di pagamento;
18. Convenzioni.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

********

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

**A)** Con riferimento all'istanza N. 762/2022 di Prot. del 28/02/2022 – F13 C N. 2/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi relative alle prestazioni svolte in favore del Sig. ==========, il Consigliere Segretario riferisce che, su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dall'iscritto, rideterminando il totale dei compensi in € ==========, oltre spese generali ed accessori di legge, rispetto all'originaria domanda di € ==========, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'Avv. ==========, ricevuta tramite pec in data 21.06.2022, la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fornito alcun riscontro.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 762/2022 del 28/02/2022 – F13 C N. 2/2022) **-** esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. ==========, per l'attività professionale prestata in materia stragiudiziale civile per la definizione in via transattiva con la ==========. promossa innanzi il Tribunale di Marsala da ==========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi

all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto; in particolare, è stata formulata una proposta di liquidazione, con una riduzione del compenso previsto per la fase introduttiva della procedura esecutiva immobiliare;

**Dato atto** che l'Avv. ==========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni;

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad **€** ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========== del compenso complessivo di **€** ==========, così determinato:

========== omissis ==========

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso tabellare, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione degli acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

********

**B)** Con riferimento all'istanza N. 969/2022 di Prot. del 16/03/2022 – F13 P N. 7/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore di fiducia della Sig.ra ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Carlo Pugliese, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 969/2022 del 16/03/2022 – F13 P N. 7/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali per le prestazioni svolte quale difensore di fiducia della Sig.ra ==========, nel procedimento penale n. ========== R.G. celebrato innanzi il Giudice di Pace di Trapani, definito con sentenza n. ==========.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Carlo Pugliese,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========== del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione degli acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

********

**C)** Con riferimento all'istanza N. 1137/2022 di Prot. del 26/03/2022 – F13 P N. 8/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 1137/2022 del 26/03/2022 – F13 P N. 8/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. ==========, nel procedimento penale n. ========== R.G. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. ==========Reg. Sent. del ==========.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========== del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

********

**D)** Con riferimento all'istanza N. 1263/2022 di Prot. del 07/04/2022 – F13 P N. 9/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Domenico Amoroso, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 1263/2022 del 07/04/2022 – F13 P N. 9/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. ==========, nel procedimento penale n. ========== R.G. celebrato innanzi il la Corte di Appello di Palermo, definito con sentenza n. ==========Reg. Sent. del ==========.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, all'esito del quale il Sig. ==========è risultato irreperibile sul territorio nazionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vulpitta Giulio,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e del

comma 2 dell'art. 12 del citato decreto (assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale);

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

********

**E)** Con riferimento all'istanza N. 1400/2022 di prot. del 22/04/2022 – F13 C N. 3/2022 presentata dall'Avv. ==========per la liquidazione dei compensi professionali per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente ==========, il Consigliere Segretario comunica che, con pec del 6.6.2022, l'Avv. ==========, in nome e per conto del ==========, ha presentato, oltre i termini previsti dal regolamento del Consiglio, la richiesta di accesso agli atti del procedimento e, allo stesso tempo, ha contestato in toto la richiesta di pagamento dei compensi formulata dall'Avv. ==========.

Nonostante la richiesta di accesso agli atti fosse pervenuta fuori termine, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio disciplinante il rilascio dei pareri di congruità, si è tuttavia ritenuto di dare corso alla richiesta invitando l'iscritto a presentare eventuali osservazioni a norma dell'art. 3 del DPR n. 184/2006.

L'Avv. ==========, con pec del 28.06.2022, ha eccepito la tardività della richiesta di accesso e, nel merito, ha contestato tutto quanto rappresentato nella missiva dell'Avv. ==========. Il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Relatore Avv. Vincenzo Perniciaro, rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

********

**F)** Con riferimento all'istanza N. 1412/2022 di Prot. del 22/04/2022 – F13 P N. 11/2022 presentata dall'Avv. ==========per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio della Sig.ra ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Carlo Pugliese ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in

relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 1412/2022 del 22/04/2022 – F13 P N. 11/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio della ==========, nel procedimento penale n. ==========R.G. celebrato innanzi il Giudice di Pace di Trapani, definito con sentenza n. ==========Reg. Sent. del ========== e per la proposizione dell'appello avverso la sentenza resa dal G.d.P. (giudizio di appello N. ==========R.G. Appelli Tribunale Penale di Trapani in composizione monocratica).

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Carlo Pugliese,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

********

**G)** Con riferimento all'istanza N. 1515/2022 di Prot. del 02/05/2022 – F13 C N. 5/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore della ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Adamo Brigida ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni .

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ========== (Prot. n. 1515/2022 del 02/05/2022 – F13 C N. 5/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti della propria cliente ==========, per l'attività professionale prestata nella causa civile iscritta al n. ==========di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ==========, avente ad oggetto risarcimento danni e definita con sentenza n. ==========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Adamo Brigida;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione

del compenso per un importo pari ad € ==========, come da richiesta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e della maggiorazione a norma dell'art. 4 comma 3 del citato D.M.;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========== del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

********

**H)** Con riferimento all'istanza N. 1516/2022 di Prot. del 02/05/2022 – F13 C N. 6/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. Bosco Gaspare, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ========== (Prot. n. 1516/2022 del 02/05/2022 – F13 C N. 6/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali nei confronti del ==========, per l'attività professionale prestata, quale difensore di fiducia del Sig. ==========, nella causa civile iscritta al n. ==========di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro e

Previdenza contro ==========, avente ad oggetto altre controversie in materia di previdenza obbligatoria e definita con sentenza n. ==========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, come da richiesta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========== del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

********

**l)** Con riferimento all'istanza N. 1517/2022 di Prot. del 02/05/2022 – F13 C N. 7/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ========== (Prot. n. 1517/2022 del 02/05/2022 – F13 C N. 7/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali nei confronti del ==========, per l'attività professionale prestata, quale difensore di fiducia del Sig. ==========, nella causa civile iscritta al n. ========== di R.G. promossa innanzi la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro e Previdenza contro ==========, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. ========== del Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro e conclusasi con interruzione.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione

del compenso per un importo pari ad € ==========, come da richiesta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

*********

**L)** Con riferimento all'istanza N. 1518/2022 di Prot. del 02/05/2022 – F13 C N. 8/2022 presentata dall'Avv. ==========per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ========== (Prot. n. 1518/2022 del 02/05/2022 – F13 C N. 8/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali nei confronti del ==========, nelle cause civili iscritte ai nn. ========== di R.G. promosse innanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro e Previdenza contro ==========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore e alla natura delle controversie, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, come da richiesta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

*********

**M)** Con riferimento all'istanza N. 1520/2022 di Prot. del 02/05/2022 – F13 C N. 9/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento,

Avv. Michele Guitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.**

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ========== (Prot. n. 1520/2022 del 02/05/2022 – F13 C N. 9/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali nei confronti del ==========, nella causa civile iscritta al n. ==========di R.G. promossa innanzi la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro e Previdenza contro ==========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore e alla natura delle controversie, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, come da richiesta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

*********

**§ Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N.487-2022 G.P.; N.489-2022 G.P.; N.490-2022 G.P.; N.492-2022 G.P.; N.493-2022 G.P.; N.494-2022 G.P.; N.496-2022 G.P.; N.500-2022 G.P.; N.502-2022 G.P.; N.504-2022 G.P.; N.505-2022 G.P.; N.506-2022 G.P.; N.507-2022 G.P.; N.508-2022 G.P.; N.509-2022 G.P.; N.511-2022 G.P.; N.512-2022 G.P.; N.514-2022 G.P.; N.516-2022 G.P.; N.536-2022 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

********

**§ Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE),** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/06/2022 dall'Avv. ==========, n. q. di procuratore costituito della Sig.ra ==========, nella causa civile n. ==========R.G. pendente avanti il Giudice di Pace di Trapani contro il Sig. ==========, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 388/2022 G.P. del 26/05/2022 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ==========, poiché per mero errore di compilazione al momento della presentazione dell'istanza è stato indicato il n. ==========/2022 di R.G. anziché il n. ==========/2022 di R.G..

Il Consiglio:

**Letta** l'istanza presentata in data 22/06/2022 dall'Avv. ==========volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 388/2022 G.P. del 26/05/2022 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato in favore della ==========, per resistere nel procedimento N° 398/2022 RG. innanzi il Giudice di Pace di Trapani promosso da ==========avente ad oggetto ==========;

**Ritenuto** che per mero errore di compilazione al momento della presentazione dell'istanza è stato erroneamente riportato il N° 398/2022 di RG. del procedimento anziché il n. 843/2022 di R.G.;

richiamata la delibera consiliare n. 388/2022 G.P. del 26/05/2022;

**DELIBERA**

per quanto detto in premessa

**1)** di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n. 388/2022 G.P. del 26/05/2022, come segue:

"**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la ==========<<……>>> per resistere nel procedimento n. 843/2022 di R.G. promosso innanzi il Giudice di Pace di Trapani da ==========avente ad oggetto ==========.."

**2)** di confermare la validità della citata determinazione n. 388/2022 G.P. del 26/05/2022 in ogni altra parte;

**3)** di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

********

**§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/07/2022 dall'Avv. **Faillace Marco**, iscritto al n. 1019 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15.03.1989, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

********

**§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. ==========, con pec ==========, ha presentato ricorso al C.N.F., a norma dell'art. 17 comma 14 della Legge 31/12/2012, n. 247, avverso la delibera di cancellazione dall'Albo degli Avvocati, adottata dal Consiglio nella seduta del 28/04/2022 e notificata alla ricorrente in data 10/05/2022**.** Il Consiglio, preso atto del ricorso presentato dall'Avv. ==========e ritenuto che lo stesso sospende gli effetti del provvedimento impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del Regio Decreto n. 37 del 22/01/1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della Legge n. 247 del 2012, dispone la trasmissione del ricorso al P.M. in sede e successivamente, alla scadenza del termine stabilito per la proposizione dl ricorso incidentale, l'immediata trasmissione al Consiglio Nazionale Forense del ricorso e di tutti gli altri atti del procedimento di cancellazione.

********

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12.07.2022 dall'Avv. **Gervasi Manlio**, nato ad Alcamo (TP) il 01/09/1981, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Roma a seguito del trasferimento del domicilio professionale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra e vista la dichiarazione del nuovo domicilio professionale in Roma nella Via

degli Scialoja n. 3;

Udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista;

Ritenuto che:

==========omissis ==========

Visto l'art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); ad unanimità,

**DELIBERA**

di concedere all'Avv. **Gervasi Manlio**, nato ad Alcamo (TP) il 01/09/1981, nulla-osta per il trasferimento d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Roma; e ciò con l'anzianità di cui sopra e con l'avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Roma.

*********

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI)**, il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con separate note del 21.06.2022, ha reso noto di avere conferito, in data 27 maggio 2022, agli Avvocati **Cusenza Giulia Giusy** e **Papania Rosario** il titolo di avvocato specialista in diritto amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 delle disposizioni transitorie e finali di cui al D.M. 163/2020. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dispone l'iscrizione dell'Avv. **Cusenza Giulia Giusy** e dell'Avv. **Papania Rosario** nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto amministrativo tenuto dall'Ordine, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n.247.

In osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9,10 e 11 del Decreto 12 agosto 2015, n. 144 (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.), l'avvocato specialista, ai fini del mantenimento del titolo, dovrà dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno. Il titolo può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo,

prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno, senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva.

**********

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 05.07.2022 dalla Dott.ssa **Lo Monaco Sofia**, nata ad Alcamo (TP) il 06/12/1997, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

==========omissis ==========

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Lo Monaco Sofia**, nata ad Alcamo (TP) il 06/12/1997, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

**********

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 05/07/2022 del Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993, iscritto al **N. 2946** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **25/03/2021**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)*;

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

**DELIBERA**

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993 - ad esercitare l'attività professionale - sino al 25 marzo 2027 - in sostituzione dell'Avv. **Cavarretta Michele**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione del Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Cavarretta Michele**.

********

**§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dalla **Scaturro Michela Tiziana**, nata ad Erice (TP) il 19/06/1982, iscritta al N. 2929 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/10/2020 e dal Dott. **Russo Gabriele**, nato a Palermo il 29/12/1994, iscritto al N. 2935 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/11/2020, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze di cui sopra ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

*********

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 22/06/2022 del Dott. **Rallo Claudio Samuele**, nato a Palermo il 26/10/1993, iscritto al N. 2983 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/03/2022, ammesso ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Pocorobba Giancarlo, volta ad ottenere l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale con la frequenza anche dello studio dell'Avv. Messina Luigi Giacomo. Il Consiglio prende atto ed autorizza il Dott. Rallo Claudio Samuele a proseguire la pratica nei termini richiesti.

********

**§ Si passa, quindi, all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CORSO OBBLIGATORIO SCUOLA FORENSE)** e il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la nota del 16.06.2022 con la quale la Scuola Forense "Avv. Pietro Drago" di Trapani, nel trasmettere il bando per il corso obbligatorio rivolto ai praticanti avvocati iscritti dal 1° aprile 2022 che dovranno partecipare alla sessione 2023 dell'esame di abilitazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 43 della legge professionale (L. 247/2012), ha segnalato che il suddetto corso sarebbe potuto partire solo a condizione della formazione di una classe di almeno 8 corsisti e dell'erogazione del contributo economico di € 4000,00 da parte del Consiglio dell'Ordine, coma da bilancio preventivo 2022. Successivamente, la Scuola Forense "Avv. Pietro Drago" di Trapani ha trasmesso il verbale della riunione del 29 giugno 2022 del Direttivo nel corso della quale è stato deciso di avviare il corso obbligatorio 2022-2023, avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, e di prorogare al 15 luglio 2022 il termine per la presentazione di ulteriori iscrizioni. Inoltre nella medesima riunione è stato individuato il corpo docente della Scuola. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera il pagamento in favore della Scuola di Formazione Forense "Avv. Pietro Drago" di Trapani, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, di un contributo per l'anno 2022 pari ad euro 4.000,00, autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

Il Consiglio dispone inoltre di comunicare alla Scuola Forense che la verifica finale, per gli iscritti al corso obbligatorio per la partecipazione alla sessione 2023 dell'esame di abilitazione, si dovrà concludere in tempo utile a consentire ai Consigli dell'Ordine di appartenenza il rilascio del certificato di compiuta pratica entro il 10.11.2023.

*********

**§ In relazione al dodicesimo punto all'ordine del giorno (UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA),** il Consigliere Segretario riferisce che il Presidente dell'Unione, con nota del 22/03/2022, ha trasmesso avviso di convocazione dell'assemblea permanente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei componenti direttivo U.O.F.S., dei consiglieri nazionali forensi, dei delegati Cassa dei delegati OCF che si terrà a Trabia (PA) nei gg. 15 e 16 luglio 2022. Il Consiglio delibera la partecipazione del Presidente e del Tesoriere all'assemblea permanente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia, autorizzando sin d'ora il rimborso delle spese che saranno sostenute.

********

**§ In relazione al tredicesimo punto all'ordine del giorno (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO)**, il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 30.06.2022, ha trasmesso la decisione adottata in data 29.04.2022 – depositata il 10/06/2022, con la quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere relativamente al procedimento disciplinare n. 213/2019 C.D.D. nei confronti dell'Avv. ========== a seguito dell'esposto N. 24/2019 de 09/07/2019 presentato dall'Avv. ==========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 30.06.2022, ha trasmesso la decisione adottata in data 7.4.2022– depositata il 24/06/2022, con la quale è stata inflitta all'Avv. ========== la sanzione disciplinare della censura nel procedimento disciplinare n. 54/2020 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 7 del 5/2/2020 ==========. Il Consiglio rinvia ogni decisione in attesa dell'esecutività del provvedimento disciplinare.

- Il C.D.D. di Palermo, in data 05.07.2022, ha comunicato l'esecutività del provvedimento di richiamo verbale adottato nei confronti dell'Avv. ==========, con delibera in data 20/05/2022, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 201/2021 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 23/2021 del 09.07.2021 presentato ==========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, in data 05.07.2022, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 01/07/2022 nei procedimenti disciplinare n. 56/2022 e N.75/2022 C.D.D. (successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva) a carico dell'Avv. ========== in relazione all'esposto N. 1/2022 del 22.12.2021 del ==========e all'esposto N. 3/2022 del 31.01.2022 del ==========. Il Consiglio prende atto.

********

**§ In relazione al quattordicesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 07/07/2022 dell'Avv. ==========, il quale, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

*******

**§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Enrico M. Sinatra, con nota del 23.06.2022, ha trasmesso, per conoscenza, la segnalazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate riguardante la problematica dell'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. Il Consiglio prende atto.

********

**§ In relazione al sedicesimo punto all'ordine del giorno (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI),** il Consigliere Tesoriere comunica che:

- La Ditta Isotto Sport ha trasmesso la fattura n. 572 del 07/07/2022 relativa alla fornitura dei seguenti articoli:

| | |
|---|---|
| N. 3 targhe in alluminio con astuccio e incisione/stampa a colori misura grande | € 90,00 |
| N. 1 targa in alluminio con astuccio e incisione/stampa a colori misura grande | € 40,00 |
| N. 1 targa in cristallo personalizzata | € 30,00 |
| N. 6 pergamene | € 24,00 |

Per un totale complessivo di € 224,48 iva compresa.

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della ditta Isotto Sport dell'importo imponibile in fattura

pari ad € 184,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 40,48, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- La Ditta Erice Stampa di Rindinella Salvatore ha trasmesso la fattura n. 228 del 07/07/2022 relativa alla fornitura di N. 6 pergamene per un totale complessivo di € 29,28 iva compresa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore di Erice Stampa di Rindinella Salvatore dell'importo imponibile in fattura pari ad € 24,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 5,28, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- La Ditta Fodale Fiori ha trasmesso la fattura n. 11 del 08/07/2022 relativa alla fornitura di piante in occasione della cerimonia Toghe d'Oro per un totale complessivo di € 200,00 iva compresa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Ditta Fodale Fiori dell'importo imponibile in fattura pari ad € 181,82, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 18,18, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

********

**§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (RATIFICA MANDATO DI PAGAMENTO)**, il Consigliere Tesoriere comunica al Consiglio di avere provveduto all'emissione del mandato di pagamento N. 118/2022 del 12.07.2022 riguardante il pagamento in favore della Sig.ra Fanzone Agata del compenso di € 200,00, al netto della ritenuta d'acconto pari ad euro 50,00, per prestazione di lavoro autonomo relativa all'attività di intrattenimento musicale in occasione delle Toghe d'Oro 2022. Il Consiglio prende atto e ratifica l'operato del Tesoriere.

********

**§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE)**:

- La Visura S.p.a., con nota del 05.07.2022, ha trasmesso la nuova proposta economica in convenzione per il rilascio delle firme digitali agli iscritti. Il Consiglio approva la nuova convenzione.

*******

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 21 luglio 2022 alle ore 9,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando Avv. Vito Galluffo